



TRIBUNALE DI PISTOIA

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

630/00
N. / Reg. scrl.
N. 432/04 Reg. G. L.
N. 5016 Reg. gen.
N. 1877 Reg. cron.
N. / Reg. rep.
N. / Car. p. civ.
N. / Reg. Int.

Il Tribunale civile di Pistoia, riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.:

Dott. Giovanni Signorelli Presidente
Dott.ssa Laura Bonelli Giudice
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 432/04 R.G.A.C., avente come oggetto:
"responsabilità contrattuale"

promossa da:

██████████, elettivamente domiciliato in Pistoia, c.so Fedi, 17, presso lo studio dell'avv. Luca Magni che lo rappresenta e difende come da mandato a margine dell'atto di citazione -

attore

contro:

Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in persona dle legale rappresentante Pier Luigi Fabrizi, elettivamente domiciliata in Pistoia, via Cavour, 59, presso lo studio dell'avv. Fabio Nannotti che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente dagli avv.ti Angela Scudella e Umberto Morera, come da mandato in calce alla copia dell'atto di citazione notificato -

convenuta

conclusioni:

per l'attore: dichiarare la responsabilità contrattuale della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. nella gestione del portafoglio titoli del sig. ██████████, con particolare riferimento all'acquisto non autorizzato di titoli argentini ed al tardivo avviso della loro svalutazione; condannarla a risarcire il danno nella misura di euro 148.633,10 pari al capitale investito in titoli argentini, oltre interessi; con vittoria di spese e onorari;

CONTRIBUTO UNIFICATO
Assolto

OGGETTO
RESPONSABILITÀ
CONTRATTUALE

per la convenuta: respingere le domande; con vittoria di spese, onorari e competenze;

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 4.2.04 Tafi Enzo conveniva in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. per sentirla condannare al risarcimento dei danni derivanti dall'acquisto a suo nome di titoli argentina nell'ambito della gestione del suo portafoglio titoli, non autorizzato, e dalla tardiva informativa circa la perdita di valore dei suddetti titoli. Commisurava il danno alla somma capitale investita nei suddetti titoli.

Per l'udienza di comparizione si costituiva la banca convenuta, contestando le ragioni di controparte di cui chiedevano il rigetto. In particolare deduceva che nessun contratto di gestione portafogli era stato stipulato dal ■■■■, ma solo un contratto di intermediazione mobiliare ed un contratto di deposito titoli, custodia ed amministrazione. I titoli argentina in questione erano stati ordinati per telefono e ■■■■ su richiesta della Banca in data 7.11.01 aveva controfirmato un estratto sintetico del deposito titoli ed un estratto analitico dei medesimi in cui erano indicati anche i titoli argentina in contestazione. Aggiungeva che ■■■■ era un esperto investitore che nel tempo aveva acquistato altri titoli rischiosi. Eccepiva inoltre l'irritualità dell'atto introduttivo per mancato rispetto delle forme di cui al D.L.vo 5/03.

Il giudice disponeva il mutamento del rito e ordinava la cancellazione della causa dal ruolo.

Con memoria di replica di cui all'art. 6 D.L.vo 5/03 l'attore deduceva che al di là della lettera del contratto esso doveva interpretarsi in base al comportamento della banca che aveva autonomamente negoziato i titoli; aggiungeva che a norma del reg. CONSOB gli ordini telefonici devono essere registrati su nastro magnetico e che la Banca non aveva provato tale registrazione. Contestava una qualunque efficacia della firma apposta sull'estratto titoli in data successiva alla negoziazione dei titoli argentina. Precisava di non essere operatore di borsa professionista e che la sua eventuale esperienza era irrilevante.

Con memoria ex art. 7 D.L.vo 5/03 la convenuto ribadiva la diversa natura del contratto di intermediazione e deposito titoli rispetto a quello di gestione portafogli; precisava che il reg. CONSOB prevedeva l'obbligo di conservare i nastri su cui erano registrati gli ordini telefonici solo per due anni; deduceva che ■■■■ non solo era esperto investitore, ma aveva rifiutato di fornire informazioni alla banca sulla sua situazione finanziaria e obiettivi di investimenti, come risultava per iscritto dal contratto; confermava la valenza di ratifica della firma apposta da ■■■■ sugli estratti titoli.

Di seguito l'attore presentava istanza di fissazione udienza, e il convenuto depositava note ex art. 10 D.L.vo 5/03 insistendo nel rigetto delle domande.

All'udienza del 14.6.06, le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti e la causa veniva trattenuta a sentenza ai sensi dell'art. 16 V co. 2° periodo D.L.vo 5/03.

Motivi della decisione

Dalla documentazione prodotta in atti risulta inconfutabilmente che il contratto stipulato da ■■■■ il 25.2.92 con la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. è

un contratto di intermediazione finanziaria e di deposito titoli. Ciò risulta chiaramente non solo dalla intestazione ma anche dal suo contenuto che prevede fra l'altro un mandato a negoziare i titoli di cui agli ordini di compravendita che sarebbero stati impartiti dal cliente e l'apertura di un deposito titoli in custodia. Del resto lo stesso attore conferma implicitamente, contraddicendosi, tale natura nel momento in cui deduce che nel corso degli anni erano stati acquistati su sua espressa indicazione molti titoli di vario genere (mentre nella gestione di portafogli è la banca che di sua iniziativa provvede ad investire la somma data dal cliente nel modo che ritiene più opportuno nel suo interesse). Ancora, [REDACTED] lamenta la responsabilità della banca per acquisto di titoli mai ordinati, facendo valere un principio valido solo per il contratto di intermediazione mobiliare.

Da quanto sopra discende in primo luogo l'assoluta irrilevanza della lamentata tardiva informativa circa la perdita di valore dei titoli contestati. Infatti, diversamente che nel contratto di gestione portafogli, nel caso di intermediazione mobiliare la banca intermediaria si limita ad eseguire l'ordine di acquisto che gli viene impartito e poi semmai per poi custodire tale titolo (contratto di deposito), senza avere alcun onere aggiuntivo per le iniziative di vendita del titolo medesimo. Sicché l'obbligo di informativa vige a carico banca solo in una fase precontrattuale (rispetto alla compravendita mobiliare), e cioè nel procedimento di formazione della volontà del cliente che poi manifesta nell'ordine di acquisto di un determinato titolo. Ciò si evince in modo chiaro dalla diversa disciplina prevista per i due tipi di contratto rispettivamente dagli artt. 32-36 reg. CONSOB 11522/98 (negoziante, ricezione e trasmissione ordini, mediazione e offerta fuori sede) e dagli artt. 37-46 (gestione di portafogli).

Passando alla dedotta mancata autorizzazione all'acquisto dei titoli argentina, si osserva che le deduzioni di parte attrice appaiono quantomeno ambigue; infatti, in citazione si limita ad affermare di non aver "mai ordinato l'acquisto dei suddetti titoli, non avendo mai sottoscritto alcun ordine di acquisto", così sembrando affermare che poiché non aveva sottoscritto un ordine di acquisto, l'ordine doveva considerarsi come mai dato. A seguito della difesa della banca che deduce che l'ordine in questione fu conferito telefonicamente, nella memoria di replica ex art. 6 D.L.vo 5/03, [REDACTED] si limita ad affermare in diritto che la normativa richiede la registrazione su nastri magnetici degli ordini telefonici, e in fatto che la banca non ha fornito prova del dedotto ordine telefonico. In nessuna parte della memoria di replica si afferma che [REDACTED] non ha mai ordinato neanche telefonicamente i suddetti titoli. Già queste considerazioni sarebbero sufficienti a respingere la domanda, atteso che non contestando espressamente di aver impartito un ordine telefonico, tale ordine deve considerarsi avvenuto. Peraltro, non era affatto necessario che l'ordine in questione fosse registrato su nastro magnetico, atteso che l'art. 29 III co. reg. CONSOB sopra citato prevede tale adempimento solo nel caso di operazione che l'intermediario ritenga non adeguata per il cliente che la vuole porre in essere. Nel caso in esame, peraltro, non vi è prova di tale inadeguatezza, peraltro mai dedotta (l'onere qui essendo a carico dell'attore), atteso che dall'estratto titoli prodotti dal medesimo attore si evince che egli investisse anche in titoli ad alto rischio e non certo al solo scopo di conservare i propri risparmi (risultano fra gli altri anche *Cirio Finanz. Raggr.* per euro 10.000,00), mentre al momento della stipula del contratto quadro rifiutò di fornire informazioni alla banca circa la sua situazione finanziaria e i suoi obiettivi di investimento. Inoltre lo stesso attore, nella memoria di replica ex art. 6 D.L.vo 5/03 si limita ad affermare di non essere un operatore di borsa professionista e che la circostanza che fosse esperto è irrilevante.

Ad ogni modo, la banca convenuta ha prodotto altresì copia di estratti titoli sintetico e analitico, riportanti anche i titoli argentina in contestazione, datati 7.11.01 e controfirmati da [redacted]. Ancora una volta l'attore non ha contestato di aver firmato tali estratti, limitandosi a dedurre che tale firma è priva di effetti rispetto all'operazione in questione.

In realtà, come eccepito dalla convenuta tale sottoscrizione deve ritenersi ratifica di un contratto concluso in suo nome da chi non aveva il potere di farlo, analogamente a quanto è previsto dall'art. 1399 c.c. per il *falsus procurator* e dall'art. 1711 c.c. per il mandatario (cfr. Cass. 8.4.04, n. 6937).

Tanto basta per rigettare la domanda.

In punto di spese, in virtù del principio espresso dall'art. 91 c.p.c., non essendovi ragioni contrarie, l'attore soccombente dovrà rimborsare a controparte le spese di lite, pari ad euro 4.919,50 di cui euro 100,00 per spese, euro 3.500,00 per diritti e onorari, euro 437,50 per spese generali ed euro 882,00 per CAP e IVA.

P.Q.M.

Il Tribunale come sopra costituito, rigetta la domanda attrice;

condanna [redacted] a rimborsare a controparte le spese di lite, pari ad euro 4.919,50 come sopra liquidate.

Così deciso in Pistoia, nella camera di consiglio del Tribunale, il 14.6.2006 -

Il Giudice estensore
dott.ssa Daniela Garuffi
Daniela Garuffi

Il Presidente
dott. Giovanni Signorelli
Giovanni Signorelli

Depositata nella Cancelleria del Tribunale di Pistoia
oggi 27 GIU. 2006 e pubblicata a norma dell'art.
133 C.P.C.

REGISTRATO A PISTOIA
il 11/07/06 al n. 1619
Reg. atti giud.ri per e 171,52
f.to il CANCELLIERE TRIBUTARIO
Pistoia, li 25 LUG. 2006

Il Cancelliere
Dott.ssa Marina CILECCHIA
Marina Cilecchia